

Oggetto: Adozione della proposta di individuazione delle aree di salvaguardia dei pozzi in Comune di Viterbo in località "S.Martino al Cimino"-Campo sportivo 1 e 2 e pozzo in località Canale – Attuazione della DGR del 14/12/99 n° 5817.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore all' Ambiente e Cooperazione tra i popoli

VISTO il Dlg n. 152 del 11 maggio 1999 che stabilisce le competenze regionali in materia di individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;

CONSIDERATO che la L.R. n 74 del 18 novembre 1991, concernente "Disposizioni in materia di tutela ambientale – Modificazioni ed integrazioni della L. R. n. 36 del 11 aprile 1985", attribuisce all'Assessorato Ambiente la finalità di esercitare "... una incisiva ed organica tutela dell'ambiente nei suoi vari aspetti ...", individuando, tra gli ambiti della tutela ambientale, "... la preservazione dell'aria, dell'acqua e del suolo dall'inquinamento...";

VISTA la L. R. n. 6 del 22 gennaio 1996 "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n°36";

VISTA la D.G.R. del 14/12/1999 n° 5817 Approvazione ed emanazione delle direttive per l'attuazione delle competenze regionali. Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;

VISTA la D.G.R. n.687 del 30.07.04 "Adozione del Piano di tutela delle acque", ai sensi del D.Lgs.152/99;

CONSIDERATA la documentazione geologica a firma dei dott.ri geol. Gianfranco Graziotti e Aurelio Baleani trasmessa dalla SICEA Spa con nota n° 378 dell'11/03/2002;

CONSIDERATO che il Gestore non ha presentato, nella documentazione inviata, la planimetria con la zona di protezione ambientale;

RITENUTO di dover comunque procedere, per la tutela della risorsa idrica, alla delimitazione dell'area di rispetto;

CONSIDERATO l'avviso di inizio procedura per la delimitazione delle aree di salvaguardia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 dicembre 2003 n°35;

CONSIDERATA la relazione tecnica d'ufficio dell'Area 2A/08 prot. 145556 del 29/9/2003;

all'unanimità

DELIBERA

- di adottare la delimitazione delle aree di salvaguardia così come sono riportate nella cartografia allegata che fa parte integrante della presente deliberazione (All.da 1 a 4) ;
- che siano osservate le prescrizioni dettate nella relazione tecnica d'ufficio dell'Area 2A/08 prot. 145556 del 29.09.03 (All. 5)



- che nell'allegato foglio catastale è individuata la zona di tutela assoluta dei pozzi in loc. S. Martino al Cimino "Campo Sportivo 1 e 2" (All. 1) e del pozzo in loc. Canale (All.2) che fanno parte integrante della presente deliberazione;
- che nell' allegata cartografia CTR sono individuate le zone di rispetto ristrette ed allargate dei pozzi in loc. S. Martino al Cimino "Campo Sportivo 1 e 2" (All. 3) e del pozzo in loc. Canale (All.4) che fanno parte integrante della presente deliberazione;
- che non essendo stata individuata la zona di protezione il gestore, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione, deve presentare idonea documentazione relativa alla proposta di delimitazione della zona di protezione dei pozzi in oggetto;
- che la zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere idoneamente protetta e provvista di opere di regimentazione delle acque dilavanti;
- che per i pozzi del Campo sportivo 1 e 2 in loc. San Martino al Cimino sia considerata con particolare cura la raccolta delle acque meteoriche, la raccolta delle acque reflue dei servizi igienici degli spogliatoi, ed inoltre siano utilizzate per l'inerbimento del campo di calcio concimi chimici e fertilizzanti che tengano conto della natura dei suoli e della vulnerabilità delle risorse idriche.
- che la zona di rispetto, non può essere adibita alle seguenti attività o destinazioni:
 - ✓ dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - ✓ accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - ✓ spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - ✓ dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - ✓ aree cimiteriali;
 - ✓ apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - ✓ apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - ✓ gestione di rifiuti;
 - ✓ stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - ✓ centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - ✓ pozzi perdenti;
 - ✓ pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
 - ✓ è comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta;
- che gli agglomerati urbani presenti nell'area di rispetto devono essere dotati di fognature a doppia camicia con pozzetti ispezionabili per la verifica della tenuta della condotta fognante. Le acque reflue urbane ed eventualmente industriali devono essere condottate, anche se depurate, fuori dell'area di rispetto stessa. Per gli agglomerati urbani minori e per le case isolate, che non possono essere collegati con pubbliche fognature, lo smaltimento deve avvenire senza emissione di reflui mediante impianti di evapotraspirazione a tenuta;
- che sia vietato il passaggio di mezzi con carichi pericolosi presso le opere di captazione;
- che siano messi in sicurezza gli scarichi delle abitazioni civili poste all'interno dell'area di rispetto;

- o Le competenze in materia di controllo previsti dal Decreto Legislativo 11/05/1999, n°152 saranno espletate dall'ASL competente per territorio;
- o Il perimetro delle aree di salvaguardia, così com'è definito nelle planimetrie allegate, potrà essere modificato in relazione all'acquisizione di dati scientifici che modificano sostanzialmente le conoscenze attuali;
- o Di dare mandato alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli di trasmettere al Comune di Viterbo la presente deliberazione; il suddetto comune la pubblicherà sul proprio albo pretorio mediante l'affissione per quindici giorni.
- o Il comune di Viterbo dopo ulteriori quindici giorni trasmetterà alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli gli estremi della pubblicazione unitamente alle osservazioni eventualmente presentate dagli aventi diritto a termini di legge.
- o Analizzate e controdate le osservazioni provenienti dal Comune mediante apposito atto deliberativo della Giunta Regionale, saranno approvate le aree di salvaguardia per i pozzi comunali siti in località S.Martino al Cimino- Campo sportivo 1 e 2 e pozzo in località Canale .



ALLEGATO 1



ALLEGATO 2



ALLEGATO 3



ALLEGATO 4



ALLEGATO 5

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
 IL VICE SEGRETARIO: F.to Laura FANASCA

11/05/1999